SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 418

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1987

Modificazione alla dotazione organica del personale dell'Avvocatura dello Stato e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. – Con leggi 18 gennaio 1983, n. 11 e 7 maggio 1986, n. 151, sono state istituite due nuove corti di appello, rispettivamente a Salerno e a Campobasso, e sono state soppresse, nel contempo, le due sezioni distaccate della corte di appello di Napoli aventi sede nelle predette città.

Al Ministero di grazia e giustizia compete l'onere di determinare, entro un termine, legislativamente definito (sei mesi dall'entrata in vigore della legge istitutiva per la corte d'appello autonoma di Campobasso), il personale necessario al funzionamento delle due nuove corti d'appello. La determinazione del personale, come appare ovvio, deve essere fatta tenendo conto non solo del numero, ma ance della qualificazione professionale, secondo una previsione legislativa che richiede corrispondenza tra importanza degli uffici e qualifica professionale. Infatti, il decreto presidenziale 14 maggio 1982, n. 306 ha modificato la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie per adeguarle alle esigenze di servizio, stabilendo, tra l'altro, che la dirigenza delle cancellerie e delle segreterie delle procure generali delle corti di appello fosse affidata, per la rilevanza che detti uffici assumono, nella pratica giudiziaria, a personale con qualifica di dirigente superiore agli stessi uffici delle sezioni distaccate.

Ciò comporta, come appare evidente, un adeguamento di organico e quindi la previsione di un aumento di quattro posti di dirigente

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (*Ministero grazia e giustizia - Ordinamento pubblica amministrazione - Pubblico impiego*)

superiore, due per ognuna delle due nuove corti d'appello, e la relativa soppressione di quattro posti di primo dirigente già nell'organico delle due sezioni soppresse. L'aumento della dotazione dei dirigenti superiori (da 63 a 67) comporta però un aumento di spesa nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nonostante la contestuale riduzione di un numero equivalente di posti di primo dirigente (da 375 a 371); si propone perciò la riduzione di due unità della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie. È quest'ultima una scelta che potrebbe essere oggetto di critica perchè irregolare, solo se si ignorasse che la modificazione apportata nell'organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, già citato, adeguò il personale alle nuove esigenze aumentando gli organici dirigenziali di 275 unità, contemporaneamente diminuendo di 380 unità la dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Cioè, confortato dal parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e dal consenso dei sindacati, il legislatore del 1982 ritenne che fosse necessario realizzare una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia, rispettando però l'esigenza di privilegiare la qualificazione professionale nei confronti anche del numero dei dipendenti.

Rimane da ultimo da ricordare che il Senato della Repubblica, nella seduta del 6 novembre 1986, approvò, con alcuni emendamenti del Governo, il disegno di legge in oggetto che, in data 11 novembre 1986, veniva trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati. L'intervenuto scioglimento anticipato del Parlamento non ha consentito alla Camera di esaminare il disegno di legge, onde le giuste esigenze che esso era rivolto a risolvere sono rimaste senza risposta ed anzi si sono, nel frattempo, aggravate. Si ripropone, perciò, all'esame del Senato il testo già approvato e, come sopra detto, trasmesso alla Camera, auspicando una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così come modificato dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1980, n. 426, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, è sostituito dal quadro *A* allegato alla presente legge.

2. La dotazione organica del personale della carriera direttiva, determinata dalla tabella *A* allegata alla legge 14 marzo 1968, n. 157, e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, legge 11 agosto 1973, n. 533, e decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, è ridotta da 3.934 unità a 3.932 unità.

Art. 2.

1. In attesa della revisione del ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla tabella *A*, allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, questo è aumentato di tre unità nella qualifica di avvocato dello Stato e di tre unità nella qualifica di procuratore dello Stato.

2. I posti vacanti nella qualifica di procuratore dello Stato possono essere ricoperti con gli idonei della graduatoria del concorso indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 5 agosto 1985.

Art. 3.

1. La misura massima delle assunzioni di personale straordinario di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, e all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, è aumentata di 5 unità limitatamente alle quali il biennio ivi previsto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 400 milioni, si provvede, per il 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dell'accordo italo-austriaco sul porto di Trieste»; per il triennio 1987-1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

QUADRO *A*
(Articolo 1)

DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	67	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Dirigente della cancelleria della Corte di appello	25
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di appello	25
			Ispettore generale	12
			Consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	371	Dirigente della cancelleria del tribunale	159
			Dirigente della segreteria della procura della Repubblica presso il tribunale	159
			Dirigente della cancelleria della sezione distaccata di corte d'appello	1
			Dirigente di segreteria della sezione distaccata di procura generale presso la corte d'appello	1
			Ispettore capo	24
			Dirigente della cancelleria di uffici giudiziari di particolare importanza	17
			Vice consigliere ministeriale	10
	Totale	438		